



**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato – signora (OMISSIS)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto il decreto del Segretario generale Repertorio: 751-16/10/2023, con il quale è stata disposta la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora (OMISSIS) per due mesi con decorrenza 17 ottobre 2023 fino al 16 dicembre 2023 compreso e comunque non oltre la durata in carica del Presidente della Regione;

Vista la nota Protocollo: RATAA/0032758/07/12/2023-A con la quale il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, su indicazioni dello stesso, chiede la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della dipendente in oggetto, fino alla scadenza dell'attuale Giunta regionale, fatta salva la possibilità di recesso per entrambe le parti;

Vista la nota Protocollo: RATAA/0032888/07/12/2023-A, con la quale la signora in oggetto dichiara la propria disponibilità alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato;

Tenuto conto che a decorrere dal 1. febbraio 2023 è entrato in vigore il "Regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3", e visto in particolare il Capo IV relativo al reclutamento di personale a tempo determinato;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, di tale regolamento le modalità relative all'individuazione del personale da assumere a tempo determinato non si applicano nei confronti del personale da assegnare presso le segreterie del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale, nonché presso l'Ufficio di Gabinetto, tenuto conto del rapporto fiduciario che caratterizza dette posizioni di lavoro;

Visto inoltre l'articolo 33 del sopra citato regolamento il quale stabilisce al comma 1 che le assunzioni a tempo determinato sono disposte, fra l'altro, nella corrispondente posizione economico professionale secondo la tabella allegato A);

Visto l'art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, che detta disposizioni relative all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione;

Visti in particolare i commi 1 e 2 del sopra citato articolo 18, secondo i quali l'Ufficio di Gabinetto costituisce il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e alla trattazione degli affari riservati alla competenza del medesimo, che fa parte dell'Ufficio medesimo anche l'Ufficio Stampa, nonché viene stabilita la dotazione organica complessiva dell'Ufficio di Gabinetto nel numero massimo di venti unità;

Visto l'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato;

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 7-quater, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, e successive modificazioni, il quale prevede, fra l'altro, che la Regione non può ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione e che tale limite va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa e non si applica, fra l'altro per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori, nonché per il personale assunto presso l'Ufficio stampa della Regione ;

Ritenuto, quindi, di disporre la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora in oggetto, nella posizione economico-professionale B3, livello iniziale – profilo professionale di assistente, a decorrere dal 17 dicembre 2023 fino alla scadenza dell'attuale Giunta regionale, fatta salva la possibilità di recesso per entrambe le parti;

Visto l'art. 29, comma 2, del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni, riguardante alcune disposizioni applicabili al personale assunto in servizio a tempo determinato in particolare il periodo di preavviso, in caso di dimissioni, pari a giorni 10 di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso;

Visto l'art. 2 della legge regionale di stabilità n. 8 di data 20 dicembre 2021 che ha abrogato il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 sopra citata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2022, n. 2, concernente le "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 223 di data 21 dicembre 2022, "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 224 di data 21 dicembre 2022, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025";

Accertata la disponibilità di fondi sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni;

dispone

- di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 32, comma 2, del regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora (OMISSIS), a decorrere dal 17 dicembre 2023 fino alla scadenza dell'attuale Giunta regionale, fatta salva la possibilità di recesso per entrambe le parti e ciò in base a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali.

La dipendente in oggetto continuerà a prestare servizio all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione – Ufficio Stampa; alla stessa spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale B3 – livello iniziale, profilo professionale di assistente.

Alla stessa saranno applicate le disposizioni del contratto collettivo vigente stabilite per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la temporaneità del rapporto nonché le disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati sui corrispondenti capitoli della stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi dell'articolo 28, comma 4 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Michael Mayr**

**Firmato digitalmente**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).